

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 264/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1098 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Massimo IERA e Giovanni VRENNA e della società F.C. CROTONE S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

MASSIMO IERA, Responsabile Sanitario tesserato all'epoca dei fatti per la società F.C. Crotone S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", per non aver sottoposto il Gruppo Squadra ai test secondo le "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver fatto eseguire a due tesserati del Gruppo Squadra risultati IGG positivi e rientranti nel Gruppo 1 Covid +, nonché alla restante parte dei tesserati del Gruppo Squadra, i test ematochimici secondo le modalità previste da protocollo, dal tempo zero (T0) degli allenamenti collettivi alla data del C.U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020. In violazione, inoltre, dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", per non aver sottoposto il Gruppo Squadra ai test secondo le "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver fatto eseguire a due tesserati del Gruppo Squadra risultati IGG positivi e rientranti nel Gruppo 1 Covid +, nonché alla restante parte dei tesserati del Gruppo Squadra, i test ematochimici secondo le modalità previste da protocollo, dalla data del C.U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020 a quella dell'avvenuta ispezione della Procura Federale del 22/06/2020. In violazione, infine, dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", per non provveduto a far rispettare le norme sopra richiamate in riferimento all'utilizzo dei DPI ai calciatori che accedevano all'impianto sportivo, inoltre, per non aver fatto osservare l'obbligo di far presidiare l'accesso al luogo di allenamento, consentendo a chiunque l'ingresso in assenza della dovuta misurazione della temperatura e della saturazione; per non aver, altresì, garantito la presenza degli appositi percorsi di entrata ed uscita dal luogo di allenamento omettendo l'utilizzo della relativa segnaletica e consentendo, tra l'altro, l'uscita dei tesserati dal medesimo varco previsto per l'ingresso, inoltre, per non aver fatto rispettare l'obbligo di accesso contingentato nella sala del ristorante presente all'interno della struttura; nonché, per non aver fatto distanziare o inibire all'uso gli attrezzi della palestra anche in considerazione dell'assenza della prevista aerazione e della ventilazione forzata, per non aver

garantito la dovuta aerazione anche nelle docce ubicate all'interno dello spogliatoio; per non aver impedito, altresì, che si raggruppassero più soggetti all'interno della sala medica-fisioterapica in attesa del proprio turno, tra l'altro, privi dei necessari DPI, con ciò mettendo a rischio la salute dei soggetti appartenenti alla società e di coloro i quali abbiano avuto contatti con i medesimi esponendoli a contagio da COVID-19;

GIOVANNI VRENNA, Presidente e Legale Rappresentante tesserato all'epoca dei fatti per la società F.C. Crotone S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 1, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto previsto dalle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver fatto eseguire a due tesserati del Gruppo Squadra risultati IGG positivi e rientranti nel Gruppo 1 Covid +, nonché alla restante parte dei tesserati del Gruppo Squadra, i test ematochimici secondo le modalità previste da protocollo, dal tempo zero (T0) degli allenamenti collettivi alla data del C.U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020. In violazione, inoltre, dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 1, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto previsto dalle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver fatto eseguire a due tesserati del Gruppo Squadra risultati IGG positivi e rientranti nel Gruppo 1 Covid +, nonché alla restante parte dei tesserati del Gruppo Squadra, i test ematochimici secondo le modalità previste da protocollo, dalla data del C.U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020 a quella dell'avvenuta ispezione della Procura Federale del 22/06/2020. In violazione, infine, dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 1, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", per non aver vigilato o comunque per non aver provveduto a far rispettare ai calciatori che accedevano all'impianto sportivo le norme in riferimento all'utilizzo dei DPI, nonché, per non aver fatto osservare l'obbligo di presidiare l'accesso al luogo di allenamento, consentendo a chiunque l'ingresso in assenza della dovuta misurazione della temperatura e della saturazione; per non aver fatto predisporre, altresì, gli apposti percorsi di entrata ed uscita dal luogo di allenamento omettendo l'utilizzo della relativa segnaletica e consentendo, tra l'altro, l'uscita dei tesserati dal medesimo varco previsto per l'ingresso; inoltre, per non aver fatto rispettare l'obbligo di accesso contingentato nella sala del ristorante presente all'interno della struttura; nonché, per non aver provveduto a far distanziare o inibire all'uso gli attrezzi della palestra anche in considerazione dell'assenza della prevista aerazione e della ventilazione forzata, per non aver provveduto a garantire la dovuta aerazione anche nelle docce ubicate all'interno dello spogliatoio; per non aver impedito, altresì, che si raggruppassero più soggetti all'interno della sala medica-fisioterapica in attesa del proprio turno, tra l'altro, privi dei necessari DPI, con

ciò mettendo a rischio la salute dei soggetti appartenenti alla società e di coloro i quali abbiano avuto contatti con i medesimi esponendoli a contagio da COVID-19;

F.C. CROTONE S.R.L., per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché per responsabilità propria in relazione agli obblighi previsti dal C.U. n. 210/A dell'8/06/2020;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Massimo IERA e dal Sig. Giovanni VRENNA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società F.C. CROTONE S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 1.315,00 (mille e trecentoquindici) di ammenda per il Sig. Massimo IERA, di € 1.315,00 (mille e trecentoquindici) di ammenda per il Sig. Giovanni VRENNA, e di € 1.750,00 (mille e settecentocinquanta) di ammenda per la società F.C. CROTONE S.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 FEBBRAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina